



COMUNE DI CASALMAGGIORE

PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 16 DEL 25/01/2021

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE -ANNO 2021-

L'anno duemilaventuno questo giorno venticinque del mese di Gennaio alle ore 22:40, convocata con le prescritte modalità, nella sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Per chiamata all'appello iniziale e per entrate/uscite successive, risultano presenti

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Presenza</i>
BONGIOVANNI FILIPPO	Sindaco	S
LEONI GIOVANNI GIUSEPPE	Assessore	S
SALVATORE GIANFRANCO	Assessore	S
MICOLO MARCO	Assessore	S
VALENTINI SARA	Assessore	S
MANFREDI SARA	Assessore	S

Presenza: 6

Assenza: 0

Assiste alla seduta incaricato della redazione del verbale il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, Avv. Elena Beduschi

Il presidente, dott. Filippo Bongiovanni in qualità di SINDACO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento relativo all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma da 816 ad 847, della Legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020) disciplina il nuovo Canone unico, da applicarsi per le occupazioni di suolo pubblico e per la diffusione di messaggi pubblicitari;
- la normativa sopra richiamata prevede l'introduzione del Canone unico a decorrere dal 1° gennaio 2021, in sostituzione dei seguenti prelievi:
 - imposta di pubblicità (I.C.P.), di cui al Capo I, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i.;
 - tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al Capo II, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i.;
 - canone per l'installazione di mezzi pubblicitari, di cui all'art. 62, del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
 - canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui all'art. 63, del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
 - canone ricognitorio, di cui all'art. 27 del Decreto Legislativo 285/1992 (Codice della strada);

RILEVATO che le disposizioni che disciplinano il Canone unico prevedono, in realtà, l'istituzione di due canoni:

- il primo per l'occupazione di suolo pubblico e la diffusione di messaggi pubblicitari all'interno del territorio comunale,
- il secondo per l'occupazione di suolo pubblico nelle aree e appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinate a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 820, della L. 160/2019 nell'ipotesi in cui sussista un'occupazione di suolo pubblico che contestualmente realizza la diffusione di messaggi pubblicitari, il prelievo deve essere riferito alla sola diffusione di messaggi pubblicitari

PRECISATO che con la presente deliberazione si intende procedere all'approvazione delle tariffe relative al Canone unico per:

- la diffusione di messaggi pubblicitari (pubblicità ed affissioni)
- l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- l'occupazione di suolo pubblico nelle aree e appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinate a mercati;

CONSIDERATO che i commi 826 e 827, art. 1, della citata Legge n. 160/2019 classificano i Comuni in 5 classi demografiche, a ciascuna delle quali corrispondono una tariffa standard annua ed una giornaliera da applicare all'occupazione di suolo pubblico o alla diffusione di messaggi pubblicitari;

PRESO ATTO che la popolazione residente nel Comune di Casalmaggiore al 31 dicembre 2019 era pari a 15.458 e che pertanto il Comune ricade nella IV fascia demografica con numero di abitanti compreso tra 10.001 e 30.000, alla quale corrispondono le seguenti tariffe standard:

- tariffa standard annua € 40,00;
- tariffa standard giornaliera € 0,70;

VISTO l'art. 1, comma 817, della L. 160/2019 che stabilisce che il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

PRESO ATTO altresì che il Comune deve articolare le tariffe:

- applicando alle tariffe standard sopra indicate i coefficienti individuati in base alla durata, alla superficie, alla tipologia e alle finalità nonché alla zona occupata del territorio comunale;
- rispettando le misure, i limiti ed i vincoli stabiliti dalla L. 160/2019;

VISTO il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale approvato con deliberazione n.5 di Consiglio Comunale in data 25/01/2020;

VISTI i seguenti allegati al regolamento sopraccitato:

- - allegato "A" classificazione di strade, aree e spazi pubblici col quale il territorio comunale è stato suddiviso in tre categorie (Piazza Garibaldi, vie della città e vie delle frazioni)
- - allegato "B" mappa Fiera di S. Carlo;

PRESO ATTO dei seguenti criteri da applicare ai fini della determinazione della tariffa del canone stabiliti dal Regolamento sopra richiamato:

A) Per il canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico:

- classificazione delle strade;
- entità dell'occupazione;
- durata dell'occupazione;
- sacrificio imposto alla collettività derivante dalla concessione o autorizzazione all'occupazione dello spazio o area pubblica;
- beneficio economico derivante al titolare della concessione o autorizzazione per l'occupazione dello spazio o area pubblica;

B) Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari:

- superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
- durata della diffusione del messaggio pubblicitario;

ATTESO che:

- per le occupazioni realizzate con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti, considerando una tariffa forfetaria stabilita ex-lege;
- che l'art. 1, comma 829, fissa una specifica tariffa per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi;
- che ai sensi dell'art.1, comma 829, per le occupazioni permanenti del sottosuolo la tariffa standard è ridotta a un quarto;

VISTI:

- i commi 832 e 833 dell'art. 1 L. 160/2019 che individuano rispettivamente le riduzioni e le esenzioni dal canone;
- il comma 834 dell'art. 1 L. 160/2019 secondo il quale gli enti possono prevedere nei rispettivi regolamenti ulteriori riduzioni;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, L. 296/2006 "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 13 gennaio 2021 con il quale è stato differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali al 31 marzo 2021;

RAVVISATA la necessità di determinare le tariffe del canone unico per l'anno 2021;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di G.C. n. 261 del 27.12.2019 con la quale sono state determinate le tariffe del COSAP per l'anno 2020;
- la deliberazione di G.C. n. 262 del 27.12.2019 con la quale sono state determinate le tariffe relative ai Diritti sulle Pubbliche Affissioni e all'Imposta sulla Pubblicità per l'anno 2020;

RITENUTO di determinare la tabella dei coefficienti di valutazione economica e delle tariffe per la diffusione di messaggi pubblicitari (pubblicità ed affissioni), per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'occupazione di suolo pubblico nelle aree destinate ai mercati di cui all'allegato "A";

PRECISATO che il gettito stimato per l'anno 2021, con le tariffe sopra indicate, ammonta ad € 250.000,00;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'art. 48 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

ACQUISITO:

- il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio sotto il profilo della regolarità

tecnica sulla proposta di deliberazione e ciò ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

- il parere favorevole espresso dal responsabile di ragioneria sotto il profilo della regolarità contabile sulla proposta di deliberazione e ciò ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi palesemente e per alzata di mano

D E L I B E R A

- la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare con decorrenza dal 1° gennaio 2021 la tabella dei coefficienti di valutazione economica e delle tariffe per la diffusione di messaggi pubblicitari (pubblicità ed affissioni), per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'occupazione di suolo pubblico nelle aree destinate ai mercati di cui all'allegato "A";
- di comunicare il presente atto ai Capigruppo Consiliari secondo le modalità previste dall'art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Inoltre

LA GIUNTA COMUNALE

con voti favorevoli, unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

D I C H I A R A

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
dott. Filippo Bongiovanni

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Elena Beduschi

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).